



L'anno mille novecento sessantasei, il giorno dodici del mese di dicembre in Vittoria, nel Palazzo di Città.

Il Sig. Cav. Alf. Carcano Salvatore, Commissario Prefettizio per l'Amministrazione temporanea del Comune, assistito dal Segretario Capo Sig. Dott. Cav. Gabriele Tardo.

Viola il seguente regolamento per il servizio della distribuzione delle acque potabili stabilito con Deliberazione n. 600 del 12 ottobre 1962 approvata dalla G. P. D. nella seduta del 11 dicembre 1962 al n. 39841;

Viola la Deliberazione n. 167 del 22.3.1965 approvata dalla G. P. D. nella seduta del 18.5.1965 al n. 6666 relativa ad alcune modificazioni apportate al sopraccitato regolamento n. 600

ritenute necessarie disciplinare i compiti dei prestatori comunali per quanto riguarda le opere di allacciamento dei privati al pubblico acquedotto e l'aggiornamento ed esecuzione d'ogni lavoro di manutenzione degli acquedotti per prestatori rogati dal Comune, fermo restando i prezzi dei lavori;

128

Regolamento per il servizio della distribuzione delle acque potabili - Città di Vittoria

Reg. n. 29.1.1967

n. 26760. Div. 2/1

Viola ed approvata dalla G. P. D.

nella seduta del 24.1.1967

il Sig. Pref. M. M. M.

Comune

L. Impiegato

M. M. M.

Richiesta altresì l'opportunità di rinnovare le concessioni di acqua
sua contatore eseguite nel periodo della guerra per la mancanza
del materiale;

Considerata la necessità di riunire in testo unico tutte le diverse
modificazioni sopravvenute;

Vista la seguente legge Comunale e Provinciale;

Delibera

il seguente testo unico del:

Regolamento per il servizio della distribuzione

delle acque potabili di Vittoria

Regolamento

Art. 1

Il servizio dell'acquedotto e di distribuzione di acque potabili
è gestito direttamente dal Comune in economia per mezzo di
suoi organi, avvalorati dal personale in pianta stabile no-
minato nelle forme di legge, con paghe e oneri, diritti e
doveri, in conformità al trattamento degli altri impiegati e
salariati Comunali.

Gli organi del servizio di distribuzione dell'acqua sono il
Comune Comunale ed i funzionari indicati nella tabella B)
annessa al regolamento organico generale per tutti gli impie-
gati e salariati del Comune comprendente anche la distribuzione
e quell'altro personale di servizi assunto dall'Amministrazione
con regolare deliberazione.

Tale servizio potrà essere dato in affitto quando l'Am-
ministrazione Comunale lo ritenga opportuno e conveniente.

Art. 2

Di ogni gestione si provvede con appositi stanziamenti
in bilancio con fondi a calcolo.

I provvedimenti saranno operati su legge di appoggio redatta
dall'Ufficio Tecnico Comunale, e le liquidazioni dovranno esse-
re fatte con speciali deliberazioni che devono riportare l'ap-
provazione superiore.

Art. 3

Le concessioni di acqua potabile di regola saranno fatte per
uso domestico ed a scopo igienico. Potranno anche farsi
concessioni per uso industriale, quando l'ordine decide
quod lo permette.

Le concessioni per uso industriale s'intendono effettuate
per il tempo richiesto dalla Ditta, salvo che il termine della
concessione non venga interrotto con disdetta, a mezzo
di lettera raccomandata, da una delle parti, fatta reca-
pilare una mese prima dal giorno nel quale si ritenga di
poter risolvere il contratto.

Le spese di impianto, della presa al contatore, quelle per
l'installazione della condotta del contatore, sostenute per
la fornitura di materiali, mano d'opera, sono a carico
del concessionario, sono pure a carico del concessionario
le spese del relativo contratto.

Sono concessi per uso pubblico gli usi dei pubblici ser-
vizi e abbonamenti, delle fontane e l'illuminazione.



Art. 4

La concessione di ogni presa d'acqua sarà fatta a chiuse libere e sarà remunerata da un contatore.

Il contatore deve essere prescelto da un esemplare di questo.

Sono proibite e punite le alterazioni.

Le concessioni vengono fatte esclusivamente al proprietario della immobile ed avviene opera solo nelle botteghe di distribuzione a partire dal rubinetto nel Colle d'Orto.

Art. 5

Il sistema del contatore è dettato dal Comune.

Il prezzo del contatore, della sua installazione e tutte le spese di riparazione sono a carico dell'utente, il quale deve denunciare i guasti e ripararli entro brevissimo tempo.

Art. 6

Il prezzo del contatore s'è fornito dal Comune, sarà quello risultante dalla relativa fattura, maggiorato delle spese di trasporto.

Art. 7

Per ogni installazione di contatore nuovo, il proprietario della stabile verserà alla Cassa Comunale la somma di L. 200 della quale L. 25 (venticinque) saranno corrisposti ai fontanieri che hanno provveduto al collocamento del contatore.

Art. 8

Il proprietario provvisto di contatore usato del tipo detto dal Comune riconosciuto esatto d'atto verificato al banco di prova, può ottenere la concessione.

Per i relativi lavori di installazione per la verifica del contatore usato, il proprietario verserà alla Cassa Comunale la somma di L. 200, delle quali L. 25 saranno corrisposti ai fontanieri.

Art. 9

Il contatore dovrà essere chiuso in cassetta di zinco, fornita e collocata a cura del Comune al prezzo di costo.

La cassetta sarà regolarmente piombata con suoglia ad impronta. - Di tale operazione sarà redatto verbale di suggellazione, firmato dal fontaniere e dal proprietario.

In caso di guasto del contatore, il proprietario ed i fontanieri hanno l'obbligo di denunciare il caso all'ufficio competente che provvederà alla rimozione del contatore, per la riparazione e al lavoro ultimato, al collocamento e alla suggellazione. Il rubinetto di arresto, posto prima del contatore, sarà pure suggellato con adatta piastra di zinco.

Art. 10

Per il collocamento e la piombatura della cassetta della piastra al rubinetto di arresto, ai fontanieri saranno corrisposti L. 10 (lire dieci) che saranno a carico dell'utente.

Art. 11

Il contatore dovrà essere collocato vicino all'ingresso delle abitazioni abitazioni, quando si tratta di case a piano terreno, mentre nelle case palazzate dovrà essere collocato nella androne o all'inizio della scala.

Ciò allo scopo di facilitare il servizio di lettura

Art. 12

L'intente più sopra il conduttore, di amare l'acqua nel fondo di sua proprietà, che sia riposto senza interruzione di continuità, ed in più condurre, in di amare acqua nel fondo attenti anche se contiguo.

Controvenendo alla presente disposizione l'utente incurre nella ammenda da L. 500 a L. 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comunali dal codice penale, della repressione dei danni e dall'obbligo di restituire ogni cosa ad pristinum. L'Amministrazione Comunale potrà anche invocare la concessione.

Art. 13

Appartiene solamente al Comune il diritto di far collocare nel meccanismo comunale; tubi, gli apparecchi ecc. Nella parte statale, più al conduttore, questo compreso, tutti i lavori sono a carico dell'utente, il quale ha facoltà di fornire i materiali necessari agli stessi, fatta eccezione di quegli oggetti di quali l'Amministrazione comunale impone l'uso.

Qualunque rinnovazione e modificazione nei condotti deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale, la quale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, autorizzerà i lavori. I lavori che eseguono lavori nella condotta senza autorizzazione, sono passibili di gravi sanzioni, ed i lavori eseguiti abusivamente saranno rimossi, ed o l'azione penale ed amministrativa adeguata alla gravità dell'infrazione a carico del concessionario.

Art. 14

Nell'interno delle abitazioni le diramazioni devono essere eseguite sotto il controllo degli agenti comunali, da periti, lavieri o meccanici, librai o artigiani riconosciuti dal Comune, essendo tassativamente proibito l'occupazione di lavieri privati interni da parte del personale del Comune.

Il concessionario che intende eseguire lavori interni deve presentarsi quando all'Amministrazione Comunale con l'indicazione delle opere di diramazione e sollecitare dal funzionario più alto che sarà adibito per lo scopo.

Alcuni lavori di diramazione, di diramazione e di semplice modificazione nell'interno dei fabbricati, potrà farsi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di una ammenda da L. 500 a L. 1000 e della revoca della concessione d'acqua nei casi di grave infrazione.

L'Autorità municipale ha sempre il diritto di sorvegliare le opere, e la vigilanza affatto gratuita, non induce alcuna responsabilità a carico del Comune.

Art. 15

Per le concessioni di acqua, l'utente costerà a suo completo carico la spesa occorrente per il materiale, necessario (travata, manico, tubi, rubinetti, canopi, scato, pistone) dal piano stradale monomesso in conseguenza





conforme e sufficientemente adeguato sino al totale consolidamento ecc. che devono essere di prima qualità, e per le lavorazioni che dovrà essere eseguita esclusivamente dagli impiegati comunali, fino al punto di installazione del contatore. Il lavoro degli operai viene compensato a L. 15 al metro lineare col minimo di L. 150.

Tali somme, incassate dal Tesoro comunale, saranno a fine di ogni anno, distribuite con deliberazione della Giunta all'unanimità, nella seguente misura: 25% al Comune; 25% al personale dell'ufficio tecnico incaricato della vigilanza; 40% ai futamieri; 10% agli altri operai del Comune che coadiuvano il futamiere.

Art. 16

Ogni concessione d'acqua non potrà essere inferiore a litri 100 al giorno per la durata minima di un anno. Per anno di concessione, si intende la durata di dodici mesi dalla data di abbonamento. La concessione temporanea è sempre rinnovabile e s'intenderà rinnovata di diritto di anno in anno, se non vi sarà disdetta da una delle parti contraenti, la quale dovrà essere fatta un mese prima della scadenza dell'abbonamento. La rinuncia della concessione da parte del Comune viene notificata a mezzo del messo comunale.

Art. 17

Il proprietario di stabili che abbia in questi separati una o più famiglie che coabitano la stessa casa, siano in rapporto o meno di parentela col proprietario stesso, questi ha l'obbligo di somministrare tante prese, quante sono le famiglie che abitano lo stabile e ciò agli effetti del relativo canone annuo di L. 500 per ogni famiglia, fissato per il consumo minimo di un metro cubo giornaliero di acqua per ciascuna d'esse.

Art. 18

Il proprietario di stabili abitati da famiglie i cui rapporti di interesse siano divisi o separati, ha l'obbligo d'installare un contatore per ogni famiglia.

Art. 19

Nonostante l'avvenuta concessione il Comune si riserva il diritto di limitarla nei casi in cui il volume sia insufficiente, o addirittura di revocarla per mancanza di acqua o per sopravvenute circostanze dovute a causa di forza maggiore. Le limitazioni possono essere fatte in prevalenza sulle concessioni per uso industriale, e suborinatamente su quelle per uso domestico che abbiano un maggior consumo.

Art. 20

Per le concessioni per uso domestico il canone annuo è stabilito nella misura di L. 500, col consumo minimo giornaliero di litri 100.

La maggior quantità di acqua che sarà accettata dalla lettura del contatore dovrà essere pagata in ragione di L. 50 per mc.

Art. 21

Per le concessioni ad uso industriale il minimo imperativo è di litri diecimila al giorno, col canone fisso

16. 1. 1950 annue.

Il maggior consumo che sarà accertato dalla lettura del contatore sarà essere pagato in ragione di lire duecento al giorno per ogni otto litri a ragione di dollaro di acqua al giorno consumata in più, calcolato a giro d'anno.

Le letture dovranno essere fatte ogni trimestre e il pagamento per il maggior consumo sarà effettuato direttamente alla Cassa Comune.

— Art. 22 —

Il prezzo dell'acqua potabile che il Comune somministrerà al locale Ristituto obbligatorie di Pubblica Istruzione fissato in ragione di L. 150 al metro cubo al giorno; l'acqua che venisse consumata in più sarà pagata al prezzo di cubi di cubi e metri al metro cubo.

— Art. 23 —

Il prezzo degli scoli sarà determinato per ogni concessione con deliberazione della Giunta municipale.

Le concessioni di detti scoli saranno fatte mediante licenza comunale rilasciata a mezzo di pubblici atti.

— Art. 24 —

La quantità d'acqua misurata dal contatore per uso domestico sarà accertata usualmente ogni semestre o a periodi più lunghi non superiori ad un anno.

Le verifiche, in ordine del Sindaco, possono avvenire ad intervalli più brevi.

— Art. 25 —

Il pagamento del prezzo dell'acqua in abbonamento sarà fatto a semestre anticipato, a seconda della quantità d'acqua in concessione, quando anche non sarà consumata.

Il maggior consumo, oltre alla quantità d'acqua in abbonamento sarà liquidato dopo accertamento in base al prezzo stabilito nell'art. 15 e sarà pagato alla scadenza del semestre susseguente.

— Art. 26 —

In caso di mora nei pagamenti il Comune ha facoltà di risolvere il contratto a favore la parte.

In questo caso il mancato uso dell'acqua non dispenserà l'abbonato dal pagamento delle rate arretrate, e dell'importo dell'abbonamento dell'anno in corso.

Il ritardo, oltre i dieci giorni dalle rate scadute, dell'importo di pagamento, fa incorrere l'abbonato nella condanna di mora del 6% sulle somme non pagate.

— Art. 27 —

La sospensione o diminuzione dell'acqua per causa di pubblica utilità o di emergenza, o di riparazioni in genere per qualunque causa non darà diritto all'abbonato a compensazione di sorta.

— Art. 28 —

Indipendentemente sia la causa di fatto maggiore della diminuzione del volume d'acqua o della interruzione, il Comune non assume verso l'abbonato o verso terzi alcuna responsabilità alcuna.



Gli agenti del Comune hanno diritto di verificare le bolature ed i meccanismi anche nell'interno delle case in occasione delle verifiche periodiche. Potranno anche farsi verifiche straordinarie quando si siano sospetti di frode.

Per le verifiche straordinarie l'accesso nelle case non potrà aver luogo senza speciale autorizzazione del Sindaco. Le ispezioni potranno essere fatte di giorno in presenza degli interessati, o di persone autorizzate. In caso di opposizioni gli Agenti municipali debbono rinviare l'istante in contenzioso per procedimento di legge.

Questo diritto resta salvo anche nel caso che sia stato tolto il flusso dell'acqua per qualsiasi motivo —

Art. 30

L'istante è responsabile dell'integrità dei sigilli di cui è munito. La rottura di essi o qualunque alterazione fatta agli apparecchi di misura ed alle condutture prima del contatore dà diritto al Comune di sospendere immediatamente il flusso dell'acqua, restando in pregiudizio l'interesse dell'ordine penale e civile. —

Art. 31

L'istante che presuma di avere il contatore guasto, deve presentarsi all'ufficio espediente del Comune una domanda in carta semplice allegando alla stessa una ricevuta di deposito provvisorio, fatta alla Cassa Comunale di £ 100.

Se il contatore sottoposto alla verifica del bene di prova è in facoltà dell'istante di annullarsi, risulta guasto, allora lo stesso istante ha diritto alla restituzione di lire ottanta.

Se il contatore risulta esatto, l'istante perde il deposito per le operazioni di smontaggio, verifica, montaggio e sigillatura della casetta di legno del Fontaniere Comunale, che gli ha diritto alla ricompensa di £ 20,00 da perceiversi dal Tesoro provvisorio unitamente all'istante.

Qualora il contatore abbia come dichiarato furono oppure guasto dall'ufficio espediente tutte le operazioni di smontaggio, montaggio o sigillatura vengono eseguite gratuitamente.

Art. 32

Il diritto di £ 20 spettante ai fontanieri Comunali per le opere di smontaggio, verifica e sigillatura della casetta, di cui è stato parlato precedentemente, sarà ripartito fra il personale incaricato del servizio.

Art. 33

Tutti i diritti spettanti al personale di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 saranno liquidati con regolare deliberazione della Giunta Municipale in rapporto del servizio Comunale, tenuto conto del lavoro svolto dai fontanieri.

Art. 34

Il trapasso di proprietà dell'immobile dotato di acqua non induce la risoluzione dell'abbonamento, ed il conduttore è obbligato di farsi surrogare dal compratore, sotto pena di pagare a titolo di multa, una somma eguale all'intero pagamento.



Compila il rapporto per la esecuzione dei lavori previsti dal Comune facendo risultare il lavoro svolto dal personale incaricato.

Art. 40

Attrezzature dei Fontanieri Comunali

I Fontanieri Comunali sono alla diretta dipendenza dell'ufficio Tecnico ed eseguono per suo tramite tutti gli ordini e disposizioni in fatto di attrezzature per il servizio della distribuzione delle acque potabili di Villavie e della Fagnone e Scoglietti e di tutti gli impianti di pubblica utilità e siti in edifici municipali del Comune.

Essi eseguiranno tutti i lavori inerenti alla condotta pubblica, sorvegliando la rete ed il serbatoio, e periodicamente, previa autorizzazione scritta, si incaricano ad ispezionare e sorvegliare ogni due mesi al massimo, comprendendo in ogni caso il trasporto e carico del Comune.

I Fontanieri eseguiranno altresì tutti i lavori di allaccio privati dalla presa stradale al contatore in seguito all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico, e sempre quando si siano assicurati che il concessionario ha approntato a suo carico e spesa i materiali prescritti per lo scopo dello stesso ufficio Tecnico ed abbia versato nella Cassa Comunale i diritti prescritti dal Regolamento.

Nessuna riparazione diretta possono fare i Fontanieri, sotto pena di gravi sanzioni disciplinari, né profondere dei congegni ulteriori somme non previste dal Regolamento stesso.

Gli Fontanieri Comunali è vietato assolutamente, sotto pena di licenziamento, di eseguire qualsiasi lavoro per conto di privati, sia che si tratti di opere di manutenzione negli interventi di fatturati, come pure altri lavori di qualsiasi natura non ordinati espressamente dall'Amministrazione nel interesse del pubblico servizio.

I Fontanieri sono obbligati a tenere un registro e se gravi tutti i lavori giornalieri che eseguono. Il detto registro sarà visitato giornalmente dall'Ufficio Tecnico.

Art. 41

Fontanieri Privati

Gli utenti per tutti le opere di manutenzione, modificazione e di distribuzione della condotta privata dell'acqua nell'interesse dei fatturati dopo l'installazione del contatore ottiene l'autorizzazione dell'Amministrazione, devono esibire per i lavori fontanieri e meccanici liberi artigiani incaricati per capacità dal Comune e che unitamente al concessionario devono sottoscrivere la richiesta prescritta dei lavori da eseguire.

A tale scopo, nel mese di ottobre di ogni anno, o quando si crederà l'Amministrazione una apposita Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Capo, dal Comune Comunale, dal fontaniere titolare più anziano e dal rappresentante di categoria del Sindacato Artigiano, si riunisce per esaminare le domande ed i titoli di capacità dei fontanieri meccanici liberi artigiani, maggiormente di età che intendano essere incaricati dal Comune per l'esecuzione di lavori privati inerenti per la distribuzione

delle acque potabili. Egli applicanti potrà richiederla anche una pratica
pratica e necessaria idonei, saranno revocati di regolare au-
torizzazione.

Le autorizzazioni o concessioni private in tutti ad osservare o fare osser-
vare le disposizioni del presente regolamento ed impedire subito l'uso
minuzioso di eventuali abusi che potrebbero rincontrare negli
impedimenti indicati, e al caso di essere rincontrata inosservanza da parte
dei funzionari privati, sarà revocata con l'altro l'autorizzazione, salvo
l'eventuale azione penale.

Le autorizzazioni o concessioni autorizzate ad eseguire impianti privati
di distribuzione e trasmissione devono specificare, per ogni caso, con
franchi dei concessionari, in caso contrario incorreranno nella
revoca dell'autorizzazione del Comune.

Art. 42

Atto transitorio

Tutte le concessioni di acqua senza contatore sono revocate e
gli utenti per continuare ad usufruire della concessione. Sono
no revocati, entro trenta giorni dalla diffida, del permesso
contatore, in caso contrario sarà provveduto al taglio della
presa d'acqua includendo di fatto, revocando il contratto.

Art. 43

Per tutte le forme di concessioni predette la seguente
enumerazione generica, da adottarsi secondo i casi.

Allegato 2° all'art. 43

Concessione di acqua potabile

Art. 44

L'anno mille novecento il giorno del mese di
.

Tra il Sig. nell'interesse e per conto del Comune di
. in qualità di Sindaco.

il Sig. nel proprio interesse, quale proprietario dello sta-
bile mediante la presenza dell'acqua privata si conviene quanto
appresso:

Il Sig. Sindaco concede una presa d'acqua a secondo
la specifica richiesta dal proprietario Sig. da installare nella
via in ragione di un effolito al giorno, col canone
fisso di L. 500,00 annuo oltre l'aggio di concessione, mentre
l'eventuale maggior canone sarà computato a L. 1,50
ad effolito.

Il sottoscritto proprietario Sig. dichiarando di
conoscere le disposizioni del locale regolamento in vigore
deliberato con atto n. approvato al n. del
Dalle Superiori Autorità, per la concessione di acqua a
Da parte del Comune ai privati utenti, accetta esplicita-
mente tutte le condizioni di obbligo in uso stabilite, alle
quali resta vincolato a tutti gli effetti di legge.

Il proprietario Sig. dichiara di possedere il con-
tatore e di essere acquirente la somma di L. per
prezzo di contatore o (per diritti di installazione), con
quidanza n. del

Chella perfetta intelligenza di quanto sopra il Sig.



Sano Sig. affida la concessione a Totare Salgrosso
 In caso d'uso la presente scrittura privata andrà registrata a
 totale carico del soccombente -
 Letto confermato e sottoscritto -
 Il Giudice Il Proprietario Totare Salgrosso



COMUNE DI VITTORIA

E' COPIA CONFORME all'originale
 esistente agli atti di questo Ufficio

Vittoria, li 20 LUG. 2011 *M. Papi*

